



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore ORTIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2019**

Onorificenze agli addetti alle operazioni di bonifica da ordigni  
e residuati bellici

ONOREVOLI SENATORI. — Le opere di bonifica del territorio italiano da ordigni e residuati bellici nel secondo dopoguerra richiesero l'impegno di un ingente numero di militari e civili che, in molti casi, perirono durante il medesimo processo di rimozione.

Come noto, durante la tragica ed immane tragedia, quale fu il secondo conflitto mondiale, furono ideati e sperimentati armamenti sempre più potenti e sofisticati, utilizzati, purtroppo, non solo sui vari fronti di guerra, ma soprattutto per danneggiare o distruggere obiettivi civili, ritenuti altamente strategici dal punto di vista militare, come strade, ponti, stazioni, edifici pubblici, fabbriche o addirittura intere città.

Ma è solo dopo lo sbarco anglo-americano in Sicilia e le operazioni ad esso successive lungo tutto il territorio nazionale che la popolazione civile si trovò, dopo i combattimenti, a fronteggiare quegli sconosciuti, ma altamente pericolosi e distruttivi nemici, quali erano le mine e gli ordigni dei più svariati tipi e forme.

Essi, velenosi e casuali frutti di battaglie o bombardamenti aerei, oppure scientificamente posizionati a ridosso delle principali vie di comunicazione e di ogni altro sito che permettesse il rallentamento delle truppe, costituirono il principale problema per far sì che la vita, in quelle zone, ritornasse operosa e tranquilla.

Inizialmente furono singoli volontari, poi gruppi autonomi guidati da esperti improvvisati o, nelle migliori delle ipotesi, da ex artificieri militari che, come in Sardegna, in cambio di vitto e alloggio, si prodigarono nel disseppellimento dei micidiali residuati, pagando a volte con la vita tale ardimento.

Per mancanza di piani e indicazioni precisi sui territori minati, ben presto ci rese conto che il problema non poteva essere risolto da azioni isolate e disomogenee per cui doveva essere lo Stato, e quindi la sua parte militare, ad intervenire grazie alle specifiche conoscenze sugli esplosivi e sull'uso che di essi veniva fatto.

Per questa ragione, in collaborazione con la commissione alleata di controllo, trenta soldati vennero istruiti a Capua, da ingegneri inglesi, all'uso del « *detector* » e di altri moderni sistemi tecnici di rimozione degli ordigni esplosivi.

Questi uomini costituirono il nucleo delle scuole appositamente create dalla commissione per insegnare ai civili le stesse tecniche.

Successivamente, il 12 luglio 1944, il Ministro della guerra ordinava la mobilitazione delle forze militari bonificatrici dei campi minati con la costituzione di due compagnie rastrellatori mine che, per prime, provvidero alla bonifica della città di Pescara.

Una volta consentito l'ingresso dei civili furono creati con immediatezza i primi tredici distaccamenti nelle province di Pescara, Chieti, Teramo e Campobasso, dove il 21 maggio 1946 si verificò uno degli incidenti più gravi della storia dei bonificatori. L'ansia di non superare l'esame finale, e quindi di non avere un lavoro a breve scadenza, indusse alcuni allievi del corso per rastrellatori civili ad anticipare l'orario di presenza e penetrare all'interno dell'edificio, sede dell'esame, per rivedere le nozioni fino ad allora apprese. E qui, a causa della non corretta sollecitazione di una micidiale mina, si verificò una violentissima deflagrazione che demolì completamente l'aula. Il tragico bi-

lancio di quella giornata fu di diciotto caduti e trentacinque feriti.

Per disciplinare tale materia, nel tempo si sono susseguite diverse azioni legislative: decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, allo scopo di assegnare il compito della bonifica generale del territorio italiano al Ministero della guerra (abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 258), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); decreto legislativo del Capo dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, con cui venne costituito l'ispettorato bonifica immobili ordigni esplosivi (abrogato dal numero 291) del medesimo articolo 2268, comma 1); decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale; legge 5 gennaio 1950, n. 20, per l'estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati.

Seppure nel tempo siano state poi implementate nuove metodologie e contromisure per rendere le operazioni di bonifica più sicure, la neutralizzazione degli ordigni e residuati bellici ha continuato a colpire i militari in prima linea esposti nella messa in sicurezza dei nostri territori.

Continuano infatti ancora oggi ad emergere, come dimostrato dalle molte operazioni di disinnescamento, alcuni ordigni del secondo conflitto mondiale accidentalmente riemersi in seguito a smottamenti, scavi o movimenti di terra dovuti alla costruzione di immobili o infrastrutture varie, che coinvol-

gono attivamente la Marina militare e l'Esercito italiano e che rendono il loro lavoro particolarmente importante per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Lo Stato è così tenuto a riconoscere, seppure con la consegna simbolica di una mera medaglia, il valore ed il coraggio dimostrato dal personale militare e dai civili che dal secondo dopoguerra ad oggi si sono particolarmente distinti in azioni volte a ripristinare funzionalmente il patrimonio nazionale, reso di fatto pericoloso dalla presenza di residuati bellici, con davvero preoccupanti ripercussioni sull'incolumità degli ignari passanti o abitanti del luogo.

Il disegno di legge è composto da cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce la ricompensa al valore civile per la bonifica dai residuati bellici a favore dei militari e degli esponenti della società civile che si sono distinti nelle operazioni di rastrellamento, dragaggio, disattivazione e distruzione di ordigni terrestri e marini, presenti sul territorio italiano, dal secondo dopoguerra ad oggi.

L'articolo 2 descrive gli adempimenti necessari a richiedere il riconoscimento di tale onorificenza, sia da parte dei diretti interessati che, in caso di decesso, dai loro parenti e affini entro il secondo grado.

L'articolo 3 concerne il conferimento della ricompensa al valore civile per la bonifica dei residuati bellici, consistente in un attestato di benemerenzza ed una medaglia in oro a forma di croce.

Gli articoli 4 e 5 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria del disegno di legge e la sua entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione di una ricompensa al valore civile per la bonifica dai residuati bellici)*

1. È concessa una ricompensa al valore civile di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, ai militari e agli esponenti della società civile che si sono distinti nelle operazioni di bonifica del territorio italiano da ordigni e residuati bellici, ovvero nel rastrellamento, dragaggio, disattivazione e distruzione di ordigni terrestri e marini, a partire dal 12 luglio 1944, senza demerito e per un periodo di almeno nove mesi anche non consecutivi. Tale requisito temporale non si applica al personale deceduto o divenuto invalido a causa delle operazioni suddette o durante l'effettuazione degli specifici corsi di formazione professionale.

2. Al personale civile e militare che presta attualmente servizio nelle amministrazioni di competenza, anche private, la ricompensa è concessa d'ufficio dopo cinque anni di attività lavorativa, anche non continuativa, nello specifico settore. Tale termine non si applica al personale ferito, divenuto invalido o deceduto nell'adempimento del dovere.

3. La ricompensa, concessa anche alla memoria in base a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, consiste nel rilascio di un attestato di pubblica benemerenzza e di una medaglia in oro, a forma di croce, le cui caratteristiche materiali sono descritte nell'allegato alla presente legge.

### Art. 2.

*(Adempimenti)*

1. Le proposte di conferimento e le istanze avanzate direttamente dagli interes-

sati o, in caso di decesso, dai loro parenti e affini entro il secondo grado, sono inviate al Ministero dell'interno per il tramite della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il comune di residenza o domicilio dell'interessato, cui è demandata anche la relativa istruttoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616.

2. Al termine del lavoro istruttorio di cui al comma 1, le istanze sono deferite alla Commissione di cui agli articoli da 7 a 9 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 3.

##### *(Conferimento della ricompensa)*

1. L'attestato di pubblica benemerenzza è concesso dal Ministro dell'interno.

2. La medaglia al valore civile per la bonifica dai residuati bellici è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO  
(articolo 1, comma 3)

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

Attestato di pubblica benemerenza



Concesso a

.....  
.....  
.....

Roma, addì ..... 20 .....

Il Ministro

La medaglia al valore civile per la bonifica da residui bellici, in oro, sarà dell'altezza di mm 33. Essa riporta sul dritto, in alto, il simbolo dello Stato, al centro la dicitura « AL VALORE CIVILE » con il nome del decorato e, in basso, due foglie di quercia con ghiande. I nastri rimangono quelli delle onorificenze.



€ 1,00